



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 2011

Modifica all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in materia di ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura in materia di tramutamenti e di conferimento di uffici giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. - È sempre più avvertita l'esigenza di rendere più snelle le procedure di tramutamento e di promozione dei magistrati.

La necessità di coprire in tempi rapidi le vacanze giudiziarie si scontra spesso con i tempi lunghi delle procedure giudiziarie che vengono avviate da aspiranti che ritengono illegittimamente frustrate le loro aspirazioni.

Da qui l'esigenza, da un lato, di contenere entro un arco temporale circoscritto i procedimenti amministrativi introdotti, dall'altro, di evitare l'oggettivo turbamento che può subire l'immagine della magistratura nel momento in cui uffici di oggettiva delicatezza vengono occupati da un soggetto poi rimosso in forza di provvedimenti giudiziari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura in materia di tramutamenti e di conferimento di uffici giudiziari ne sospendono l'esecuzione. Il tribunale amministrativo regionale competente, preso atto della presentazione del ricorso e che lo stesso non deve essere dichiarato inammissibile per motivi formali, fissa l'udienza per la decisione nel termine di novanta giorni dalla data di presentazione del medesimo ricorso con ordinanza del presidente».

